



Città di Cervignano del Friuli

AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI CUSTODIA, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA ED ADEMPIMENTI D.M. 18/03/1996 DEI CAMPI SPORTIVI, E RELATIVE PERTINENZE, DI P.LE LANCIERI D’AOSTA E DELLA FRAZIONE DI MUSCOLI.

Oggetto : Capitolato d’oneri

Cervignano del Friuli, lì 17/10/2018

F.to
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO
arch. Luca BIANCO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento da parte del Comune di Cervignano del Friuli (d'ora innanzi "Comune") dei servizi di custodia, pulizia, manutenzione ordinaria ed adempimenti del DM 18/03/1996 (d'ora innanzi definita "gestione") dei campi di calcio e relative pertinenze ubicati, rispettivamente, in P.le Lancieri d'Aosta nel capoluogo di Cervignano del Friuli e in Via dei Platani nella frazione di Muscoli (come individuati al successivo art. 2);

L'appalto, in particolare, prevede a carico dell'aggiudicatario (d'ora innanzi definito "gestore") la gestione dei seguenti servizi:

- servizio di custodia
- servizio di pulizia
- servizi di manutenzione ordinaria
- la gestione di tutte le utenze (energia elettrica, gas, tassa immondizie, imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, ecc.)
- il mantenimento e il rispetto delle condizioni di sicurezza relative all'impianto stesso.
- adempimenti di cui al decreto del ministero dell'interno dd. 18.03.96 (in particolare, predisposizione del piano della sicurezza, del piano di emergenza e del registro dei controlli, secondo quanto previsto per impianti con presenza di spettatori superiore a 100 o per impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori), attuazione di tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990, n. 46 "norme per la sicurezza degli impianti" e d.p.r. 6 dicembre 1991 n. 417 "regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza degli impianti";
- eventuali interventi puntuali di manutenzione straordinaria proposti dal gestore e preventivamente approvati dall'amministrazione comunale.

La gestione dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto delle normative vigenti, garantendo la continuità delle funzioni e dei servizi.

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI CONCESSIONE E DEI BENI MOBILI CONCESSI IN USO.

Le strutture sportive oggetto del contratto sono di seguito indicate ed individuate nella planimetria allegata al presente capitolato d'oneri :

1) Piazzale Lancieri d'Aosta :

- area del campo di calcio ;
- area del campo di sfogo ;
- pista di atletica ;
- tribune e spogliatoi;

2) Frazione di Muscoli :

- area del campo di calcio ;
- spogliatoi;
- area parcheggio antistante il campo di calcio.

Ai fini dello svolgimento della scelta del contraente per la procedura di affidamento in gestione si individua quale attività prevalente del complesso sportivo in oggetto il "gioco del calcio".

Con decorrenza dal giorno della sottoscrizione di apposito verbale di consegna, il gestore entrerà in possesso dei beni come individuati nel presente articolo e da tale data opereranno gli obblighi derivanti dal presente contratto indipendentemente dall'avvenuta sottoscrizione dello stesso.

Gli immobili e i beni mobili di cui trattasi verranno presi in carico dal gestore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Il gestore dovrà garantire il corretto uso delle attrezzature indicate nell'inventario dei beni mobili allegato in calce al presente capitolato, di cui diventa consegnatario e responsabile, con l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale tutte le variazioni che intervengono sui beni e di denunciare eventuali atti di vandalismo all'Autorità Giudiziaria.

ART. 3 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento è di **36 mesi (3 anni)**, con decorrenza dalla data di stipula della convenzione.

Il Comune si riserva la facoltà di consegnare anticipatamente il servizio di gestione qual'ora ricorrano i presupposti di cui ai co. 8 e 13 dell'art. 32, del d. lgs. n. 50/2016.

Ciascuna delle parti contrattuali potrà avvalersi della facoltà di recesso anticipato dal contratto secondo quanto previsto all'articolo 24 del presente capitolato, senza null'altro a pretendere, con un preavviso formale da comunicare almeno 3 (tre) mesi prima e previo il rimborso al Comune delle eventuali mensilità di contributo ricevute in anticipo.

Il Comune avrà facoltà di procedere alla proroga del presente affidamento ai sensi art. 106, comma 11, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo massimo di mesi sei dalla naturale scadenza del contratto di affidamento. L'Amministrazione Comunale esercita tale facoltà comunicandola al gestore mediante posta elettronica certificata con congruo preavviso.

Alla scadenza dell'affidamento il gestore cesserà la gestione dell'impianto senza necessità di preavviso da parte di alcuna delle due parti e restituirà al Comune l'impianto, gli arredi e le attrezzature, con tutti gli eventuali ampliamenti e miglioramenti apportati durante il periodo di gestione, in buono stato di manutenzione e di efficienza, fatto salvo il normale deterioramento d'uso, senza nulla pretendere per eventuali migliorie aggiunte.

In caso di decadenza e/o revoca dell'affidamento il gestore dovrà mettere l'impianto a totale disposizione del Comune entro il termine indicato nel provvedimento di decadenza o di revoca, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcunché, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo.

Nel caso di inottemperanza, nei termini e nei modi suindicati, il Comune procederà allo sgombero d'ufficio a spese del gestore, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo posto a base d'appalto per l'esecuzione dei servizi indicati all'art. 1 del presente Capitolato d'oneri, determinato a corpo e riferito all'intera durata della gestione, è fissato dal Comune in complessivo € 180.000,00.=, calcolato al netto del contributo di riavvio e dell'IVA di legge ed è così ripartito sul periodo contrattuale:

Annualità	Importo a base d'appalto(IVA esclusa)
1 ^ Annualità	€ 60.000,00.=
2 ^ Annualità	€ 60.000,00.=
3 ^ Annualità	€ 60.000,00.=
Importo complessivo TRIENNIO:	€ 180.000,00.=

Il concorrente dovrà indicare nella propria offerta, redatta in conformità al modello ALL. 06 al "Bando", il prezzo richiesto per l'affidamento in gestione di cui al presente capitolato, IVA esclusa, riferito all'intera durata del contratto, evidenziando il prezzo offerto per ogni anno di validità.

I suddetti corrispettivi saranno liquidati con cadenza semestrale, entro 60 giorni dalla presentazione al protocollo dell'ente di idonea fattura.

L'importo della fattura sarà determinato rapportando il prezzo annuale offerto al numero di mesi di espletamento del servizio.

Nel caso il gestore si avvalga di personale dipendente per l'attività di gestione, e non di volontari, il pagamento del corrispettivo avverrà previa acquisizione da parte del Comune della documentazione attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Il gestore si obbliga a non accampare diritti o pretese di sorta per le conseguenze che avesse a risentire a seguito di lavori e/o situazioni di qualsiasi genere (p. es. : lavori edili e simili), che avessero a effettuarsi e/o verificarsi nei locali ed accessori dell'impianto, che rendessero più gravoso e oneroso l'adempimento alle prestazioni prescritte, che vanno in ogni caso soddisfatte.

Non possono inoltre costituire modifica del prezzo d'appalto variazioni del numero di utenti nell'impianto.

Il Comune riconoscerà al gestore nel 2018 un contributo per il riavvio della gestione pari a € 20.000,00.= (€ 16.393,44.= + IVA 22%).

Al fine del controllo delle attività manutentive e di gestione delle strutture il gestore dovrà trasmettere, per ogni anno di concessione ed entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, il rendiconto analitico delle spese (scontrini,

fatture o ricevute attestanti l'acquisto di materiali di consumo; scontrini, fatture o ricevute attestanti l'esecuzione di interventi degli interventi di manutenzione ordinaria, fatture per il pagamento delle utenze, etc.) effettivamente sostenute per l'esecuzione di quanto disciplinato dai successivi articoli.

ART. 5 – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

La concessione viene effettuata al fine di consentire alla società sportiva l'esercizio della propria attività e di far collaborare la società stessa alle finalità sociali e sportive del Comune precisando che l'Associazione non può utilizzare le strutture e le attrezzature ivi esistenti per usi difforni da quelli risultanti dalla loro specifica ed istituzionale destinazione.

La società concessionaria dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto. Può concedere in uso gli impianti ad altri enti o associazioni, dando priorità alle associazioni sportive avente sede sul territorio comunale, riscuotendo le tariffe annualmente concordate con l'Amministrazione Comunale.

Il gestore dovrà inoltre garantire l'utilizzo gratuito del complesso sportivo del Comune, per la realizzazione di attività sportive dallo stesso organizzate o condotte da altre associazioni sportive operanti sul territorio comunale, purché promosse dal Comune, fino ad un massimo di 25 giorni anche non continuativi, per anno solare. L'utilizzo in tali giornate dovrà essere comunicato dal Comune all'affidatario con un congruo anticipo (almeno venti giorni) al fine di verificare l'eventuale concomitanza con altre manifestazioni già programmate o calendari sportivi già varati.

L'affidatario metterà a disposizione l'impianto con il personale di servizio e di sorveglianza. Il Comune di Cervignano ha inoltre diritto di utilizzare i beni oggetto di concessione in caso di necessità di interesse pubblico.

L'attività di gestione degli immobili oggetto del presente Contratto di servizio non potrà essere per alcuna ragione sospesa o abbandonata salvo comprovati casi di forza maggiore.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale il Comune potrà risolvere il contratto di gestione e sostituirsi alla Associazione, direttamente o tramite altro soggetto, senza diritto per l'Associazione di chiedere al Comune indennizzi o compensi di sorta per la cessione anticipata della gestione.

Il gestore dovrà munirsi delle licenze, autorizzazioni e di tutto ciò che è richiesto dalle normative vigenti per lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto.

L'associazione potrà gestire le strutture direttamente avvalendosi dell'apporto volontaristico dei propri associati, con eventuale personale dipendente o, previa comunicazione e autorizzazione del comune, affidare a terzi singole attività relative alla gestione, ovvero parte di esse, attraverso la stipula di apposite convenzioni senza che ciò costituisca sub-concessione o cessione della presente convenzione.

In ogni caso l'associazione rimane direttamente responsabile nei confronti del comune in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente contratto di servizio, anche qualora essi riguardino attività oggetto di affidamento a terzi ed i relativi comportamenti commissivi od omissivi siano stati posti in essere dal terzo affidatario.

L'Associazione si impegna a far stipulare dagli eventuali subaffidatari dei servizi per quanto di loro competenza, adeguate polizze presso primarie compagnie assicuratrici contro i rischi di danni a persone e cose derivanti dall'esecuzione delle attività.

E' vietata la cessione della concessione.

ART. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN CASO DI CAMBIO DEL GESTORE

Per il solo campionato 2018 – 2019 è fatto obbligo, in caso di cambio del gestore, di rendere disponibile l'impianto oggetto del presente bando per l'effettuazione delle partite di campionato casalinghe del precedente gestore. Tale disposizione troverà applicazione nel solo caso in cui l'iscrizione ad un campionato sportivo sia stata fatta dal precedente gestore prima della data indicata per la presentazione delle offerte.

Il nuovo gestore avrà l'obbligo di mettere a disposizione del precedente gestore l'impianto per il tempo necessario all'effettuazione delle partite (riscaldamento, gara e preparazione degli atleti) applicando le relative tariffe comunali.

Tale disposizione troverà applicazione anche per le società sportive che abbiamo provveduto all'iscrizione al campionato 2018 – 2019 indicando l'impianto oggetto del presente bando per l'effettuazione delle gare casalinghe, nel solo caso in cui l'iscrizione ad un campionato sportivo sia stata fatta precedentemente alla data indicata per la presentazione delle offerte.

ART. 7 - CUSTODIA ED USO IMPIANTO SPORTIVO

Il gestore provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature; garantirà l'apertura e la chiusura dell'impianto con proprio personale idoneo in base alle richieste di utilizzo.

L'appaltatore è responsabile della custodia dell'impianto. Nell'ambito di tale attività vigila anche sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti da parte degli utenti, assumendosi, in caso di accertata carenza di custodia, ogni responsabilità per tutti i danneggiamenti provocati dagli utilizzatori.

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere prestate nel pieno rispetto di tutte le norme in materia, nonché con tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico, nell'osservanza delle ordinanze e degli atti che il Sindaco o altre autorità pubbliche possano emanare nelle materie indicate.

ART. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Oltre alla custodia di cui all'articolo precedente il gestore s'impegna ad effettuare tutta la manutenzione ordinaria procedendo all'acquisto di tutti i materiali ed attrezzature ad essa necessari.

Gli interventi di manutenzione ordinaria comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) apertura, chiusura e custodia del complesso sportivo durante gli orari d'uso dello stesso che saranno comunicati dall'ufficio comunale competente;
- b) verifica avvio e spegnimento degli impianti di illuminazione al termine dell'utilizzo dell'impianto
- c) manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici (elettrico, illuminazione, idrico, etc.) e segnalazione dell'eventuale mancato funzionamento o malfunzionamento degli impianti medesimi agli Uffici del Settore Tecnico e Gestione Territorio nel caso in cui necessitino di interventi di manutenzione straordinaria;
- d) manutenzione ordinaria delle strutture fisse, mobili ed attrezzature di proprietà comunale in dotazione;
- e) la sostituzione dei vetri;
- f) la sostituzione delle lampade e lampadine esaurite;
- g) la piccola manutenzione dei serramenti, delle maniglie e serrature delle porte;
- h) la disotturazione degli scarichi;
- i) piccoli interventi di pitturazione interna ed esterna delle strutture;
- j) taglio dell'erba, annaffiatura, semina e concimazione sulle aree di gioco dei campi di calcio e, comunque, su tutta l'area del complesso sportivo;
- k) tracciatura segnaletica orizzontale delle aree di gioco;
- l) potatura delle piante esistenti presso il complesso sportivo e trattamenti anticrittogamici;
- m) manutenzione attrezzature esterne (reti di recinzione esterne ed interne, porte di calcio, paletti portabandiera, ecc.);
- n) manutenzione e pulizia delle macchine ed attrezzature in dotazione del complesso sportivo;
- o) verniciatura periodica delle recinzioni, dei cancelli, di tutte le opere in ferro presenti
- p) riparazione di recinzioni esterne e interne, di porte, cancelli, maniglie, ecc.
- q) riparazioni e rifacimento di parti di intonaci interni;
- r) tinteggiature interne;
- s) riparazioni di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore
- t) manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici in genere, necessari al mantenimento in efficienza e sicurezza degli impianti stessi;
- u) manutenzione impiantistica di minore complessità; qual'ora la complessità delle lavorazioni sia tale da non consentire alla società di intervenire in maniera adeguata, è fatto obbligo alla stessa di richiedere tempestivamente l'intervento dei servizi tecnici comunali, restando responsabile di ogni eventuale danno o fatto accaduto nel periodo intercorrente tra la segnalazione e l'intervento del Comune;
- v) costante manutenzione del defibrillatore semiautomatico di proprietà comunale che verrà assegnato in comodato gratuito al gestore e che dovrà essere messo a disposizione delle associazioni sportive che utilizzano l'impianto, secondo vigente normativa di settore (D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012, D. M. del 24.04.2013 e D. M. 26.06.2017);
- w) dotazione del materiale sanitario previsto per il primo soccorso e della tenuta in perfetta efficienza

Rimangono, inoltre, in capo al gestore:

- la segnalazione tempestiva agli Uffici del Settore Tecnico e Gestione Territorio e/o competenti enti preposti (Enel, Vigili del fuoco, ecc.) di eventuali inconvenienti tecnici gravi accorsi alle strutture ed agli impianti, al fine di consentire la celere messa in sicurezza e di evitare pericoli alla pubblica incolumità, ulteriori danneggiamenti e/o danni economici rilevanti (ad esempio in conseguenza di perdite di gas, di acqua, ecc.);

- gli oneri per garantire la reperibilità di operatore economico abilitato all'esercizio dell'attività idraulico o di elettricista per interventi di ripristino straordinario e/o in emergenza degli impianti da eseguirsi in giornate festive e/o comunque al di fuori dell'orario di servizio del personale operaio comunale addetto alle manutenzioni.

Potranno comunque essere ammessi eventuali interventi puntuali di manutenzione straordinaria e/o urgenti utili a mantenere l'efficienza in sicurezza delle strutture/impianti/attrezzature oggetto della gestione, qualora proposti dal gestore e preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale, senza che il gestore abbia nulla a pretendere per l'esecuzione degli stessi.

Nel caso in cui si rendano necessari particolari interventi di manutenzione che comportino professionalità o particolari abilitazioni non in possesso del Gestore questi lo comunicherà al Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune che valuterà di volta in volta gli eventuali interventi di competenza.

Il gestore deve provvedere ad acquistare a proprie spese o comunque ad assicurarsi la disponibilità delle attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio (certificate conformi alle normative vigenti). Tali attrezzature restano di proprietà del gestore.

Se durante lo svolgimento del servizio si dovesse interrompere il funzionamento di un'attrezzatura di proprietà del Comune, per qualunque motivo, il Gestore dovrà provvedere a sue spese alla sostituzione.

Il gestore sarà completamente responsabile del rispetto delle norme antinfortunistiche relativamente a tutti gli attrezzi, attrezzature, e comunque beni concessi in uso dall'Amministrazione Comunale ai fini dell'espletamento del servizio (con obbligo di non utilizzo nel caso in cui non risultassero conformi alla predetta normativa o dovessero diventarlo a seguito di normativa sopravvenuta) e del corretto uso degli stessi da parte del proprio personale anche in relazione al rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza del gestore o del suo personale saranno addebitati al gestore.

E' in ogni caso tassativamente vietato l'utilizzo di apparati alimentati elettricamente (stufe, pompe di calore, etc.) per il riscaldamento degli ambienti;

In caso di accertate violazioni od inadempienze verrà comminata penalità con le modalità di cui all' art. 23 del presente capitolato d'oneri.

ART. 9 – PULIZIA

Il gestore dovrà provvedere alla manutenzione, disinfestazione, derattizzazione e pulizia dei beni oggetto di concessione.

Sono a carico del gestore tutti gli oneri relativi a materiali ed attrezzature tecniche occorrenti per il servizio di pulizia, quali detersivi, deodoranti, disinfettanti, ecc., compresi sapone, salviette asciugamani e carta igienica, e pure attrezzi quali scope, stracci, scale, ecc. nonché sacchi per riporre i rifiuti restando inteso che tutti i materiali, attrezzi ed attrezzature dovranno essere pienamente conformi a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e tutela ambientale.

Il gestore dovrà effettuare i lavori di pulizia in relazione all'utilizzo da parte delle associazioni e in modo da non intralciare l'attività sportiva.

ART. 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

È a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici, fatto salvo il diritto di rivalersi per fatti dovuti ad incuria o uso non corretto da parte del personale del gestore; la manutenzione ordinaria degli stessi necessaria al mantenimento in efficienza e sicurezza è a carico del gestore.

Nel caso in cui si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria o comunque non rientranti tra i propri oneri il gestore lo comunicherà prontamente e senza ritardi agli Uffici del Settore Tecnico e Gestione Territorio - Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune per gli interventi di competenza.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli arredi, ed in genere dei beni mobili concessi in uso al gestore per l'espletamento del servizio, è a carico del gestore.

Il gestore deve provvedere ad acquistare a proprie spese o comunque ad assicurarsi la disponibilità delle attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio (certificate conformi alle normative in vigore al momento dell'acquisto). Tali attrezzature restano di proprietà del gestore.

Se durante lo svolgimento del servizio si dovesse interrompere il funzionamento di un'attrezzatura di proprietà del Comune, per qualunque motivo, il gestore provvederà a proprie spese alla sua riparazione, qualunque sia l'entità del danno.

Il gestore sarà completamente responsabile del rispetto delle norme antinfortunistiche relativamente a tutti gli attrezzi, attrezzature, e comunque beni concessi in uso dall'A.C. ai fini dell'espletamento del servizio (con obbligo di non utilizzo nel

caso in cui non risultassero conformi alla predetta normativa o dovessero diventarlo a seguito di normativa sopravvenuta) e del corretto uso degli stessi da parte del proprio personale anche in relazione al rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza del gestore o del suo personale saranno addebitati al gestore.

ART. 11 - GESTIONE UTENZE

Tutte le utenze saranno gestite dal gestore con spese a proprio carico. Per gestione utenze si intende l'intestazione dei contratti relativi alla fornitura di acqua, energia elettrica, gas, connessione telefonica e il pagamento delle bollette relative alla fornitura delle utenze elencate.

Saranno pure a carico del gestore tutte le spese connesse alla conduzione, tra le quali quelle relative alla tassa rifiuti, alla tassa per la depurazione degli scarichi fognari ed eventuali altre dovute o intervenute "ope legis".

Il gestore, all'inizio e alla fine della propria gestione, provvederà a proprie spese a volturare i contratti in essere relativi alle forniture suddette.

Il gestore si impegna a volturare tutte le utenze a contatore a proprio carico entro 30 giorni dall'affidamento in concessione dell'impianto trasmettendone immediatamente copia al Comune.

Riguardo alle utenze per la fornitura di energia elettrica del campo da calcio di P.le Lancieri d'Aosta e di quello della frazione di Muscoli, trattandosi di utenze promiscue intestate al Comune, si precisa che i relativi consumi saranno desumibili mediante lettura dei misuratori di consumo di corrente installati sulle linee delle utenze utilizzate dal gestore. Dette letture saranno eseguite dal personale dipendente del Comune.

Il gestore si impegna a rimborsare al Comune il costo per i consumi di energia elettrica di propria spettanza e/o connessi, come rilevabili dalle letture di cui sopra, determinato in proporzione rispetto al costo complessivo della corrispondente fattura emessa dal fornitore di energia, a fronte di semplice richiesta e con le modalità e scadenze che saranno di volta in volta dettagliate dal personale addetto.

Il Comune potrà provvedere alla verifica del consumo di energia elettrica mediante confronto con i consumi medi rilevati negli anni passati e valutare eventuali sprechi o altro uso non oculato degli impianti. In tal caso verrà richiesto al gestore la giustificazione di eventuali maggiori consumi che verranno valutati ad insindacabile giudizio del competente servizio dell'Amministrazione Comunale.

In caso di accertate violazioni od inadempienze verrà comminata penalità con le modalità di cui all' **art. 23** del presente capitolato d'oneri.

ART. 12 – REVISIONE PREZZI.

I prezzi indicati dal concorrente in sede di gara rimangono fissi ed invariati per l'intero periodo di validità dell'appalto ed è quindi esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 13 - PERSONALE

Il gestore potrà avvalersi sia di personale proprio, volontari, soci, sia di terzi per quanto riguarda lo svolgimento delle attività.

Il gestore assume l'obbligo di fornire i propri dipendenti e incaricati di un apposito documento di identificazione munito di fotografia.

Il rapporto di lavoro con l'eventuale personale dipendente o incaricato per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia previdenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori e da ogni altra applicabile.

L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato ed il gestore, così come non si potrà porre a carico del Comune la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale al termine o all'eventuale sospensione dell'affidamento oggetto del presente Contratto.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del gestore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

In caso di inottemperanza accertata dall'autorità competente, il Comune potrà provvedere direttamente impegnando le somme dei corrispettivi dell'affidamento, senza che il gestore possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento danni.

Le previsioni di cui al comma precedente si applicano anche in relazione al personale utilizzato dagli eventuali terzi gestori.

Il gestore dovrà fornire al Comune di Cervignano i nominativi del personale utilizzato unitamente ai recapiti telefonici del custode e del referente organizzativo che deve essere individuato e comunicato entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.

Il gestore si impegna a richiamare e, se del caso, a sostituire i dipendenti e/o volontari che non osservassero una condotta irreprensibile.

ART. 14 – SICUREZZA

Il gestore è responsabile del rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza applicabile all'attività oggetto della presente convenzione sia nei confronti dei lavoratori che di qualsiasi terzo.

A tal fine si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti a carico del gestore:

1. Il gestore deve adottare tutte le misure previste dalla vigente legislazione in materia di sicurezza sui posti di lavoro ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine il personale dovrà essere opportunamente informato e formato ai sensi del suddetto decreto ed in particolare dovrà avere frequentato un corso di pronto soccorso di base ed un corso di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze ai sensi del Decreto Ministeriale 19.03.98.
2. Il gestore ha l'obbligo di individuare e valutare i fattori che costituiscono una potenziale fonte di pericolo per la sicurezza e la salute dei propri collaboratori e/o dipendenti ai sensi del D.Lgs 81/08. Il documento di valutazione dovrà essere consegnato all'ente concedente al fine di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi con le misure interne di sicurezza adottate ai sensi del decreto citato.
3. Il gestore deve garantire l'osservanza della normativa in materia di sicurezza e di pubblico spettacolo e di quanto eventualmente verrà prescritto dalla Commissione di Vigilanza, assumendo a tutti gli effetti la qualifica di "Responsabile dell'attività".
4. Il gestore deve prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza per prestare le prime immediate cure garantendo la tempestività e la correttezza degli interventi di emergenza;
5. il gestore deve garantire l'osservanza della normativa riguardante gli obblighi di formazione e le modalità per l'utilizzo dei defibrillatori di cui all'allegato E del D.M. 24 aprile 2013 punto 4.2, mediante l'utilizzo del defibrillatore di proprietà comunale che sarà messo a disposizione del gestore in comodato gratuito; per quanto sopra il gestore deve individuare un congruo numero di persone (dirigenti, soci, volontari, etc.) in possesso di abilitazione all'utilizzo di defibrillatori semiautomatici, formati presso enti accreditati, secondo le linee guida internazionali in BLSD e la normativa di settore vigente, che dovranno essere sempre presenti durante le attività promosse dalla Associazione Sportiva presso le strutture affidate in gestione; i corsi di formazione devono essere effettuati da Centri di formazione accreditati dalle singole regioni secondo specifici criteri e devono essere svolti in conformità alle Linee guida nazionali del 2003 così come integrate dal D. M. 18 marzo 2011 e s.m.i.. Per il personale formato deve essere prevista l'attività di retraining ogni due anni.
6. Il gestore è incaricato del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo quale responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del Decreto del Ministero dell'Interno 18/03/96. A tal fine il gestore può avvalersi di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto, il gestore della sicurezza, che abbia le competenze necessarie a svolgere tale incarico e sia sempre presente durante l'intero svolgimento dell'attività mentre dovrà essere garantita la presenza di almeno n. 3 addetti durante lo svolgimento delle manifestazioni che comportino la presenza di pubblico.

ART. 15 - INAGIBILITÀ DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

In qualunque momento l'Amministrazione Comunale potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti, migliorie che riterrà opportuno. Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune l'impianto dovesse essere reso e rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso potranno essere richiesti dalla società al Comune. Per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori l'attività potrà essere parzialmente o totalmente sospesa; l'amministrazione potrà trovare soluzioni alternative per l'utilizzo da parte dell'associazione concessionaria di altri impianti comunali.

ART. 16 - ADDIZIONI E MIGLIORAMENTI

Eventuali miglioramenti o addizioni apportati dal gestore all'immobile ed alle sue strutture dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale con idonea deliberazione di Giunta Comunale e rimarranno ad esclusivo beneficio del Comune, senza comunque costituire per il gestore diritto a compensi o rimborsi. Il valore dei miglioramenti non potrà compensare eventuali deterioramenti.

Eventuali interventi di carattere migliorativo per funzionalità ed efficienza eccedenti l'ordinaria manutenzione, nonché interventi volti a garantire la buona conservazione delle strutture e degli impianti che il gestore intenda porre in essere a proprie spese, possono essere eseguiti solamente previa autorizzazione del Comune e con la sovrintendenza dei competenti servizi comunali. Nell'autorizzazione, si dovranno prevedere, caso per caso ed a seconda degli interventi da eseguire, le modalità, i tempi, le garanzie e le penali per l'esecuzione dei lavori stessi. Nessun obbligo può derivare da alcuna delle parti se l'accordo manca.

ART. 17 - TARIFFE

Gli introiti derivanti dalla gestione spettano integralmente e totalmente all'Associazione.

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi sono fissate annualmente dall'amministrazione comunale che provvederà a comunicare tempestivamente all'associazione eventuali loro modifiche od integrazioni.

ART. 18 - PUBBLICITÀ

È consentito l'utilizzo da parte del gestore degli impianti oggetto di affidamento per l'esercizio della pubblicità cartellonistica, fonica e luminosa, con l'obbligo di non ledere l'immagine del Comune in ordine al tipo, alla collocazione, al contenuto dei messaggi pubblicitari, fermo restando l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni di legge. Nel caso in cui cartelli, insegne e altri simboli pubblicitari possano ledere il decoro della struttura l'amministrazione ha la facoltà di chiedere la rimozione delle strutture pubblicitarie, senza che il gestore possa avanzare pretesa di danni in conseguenza della rimozione stessa.

Ogni eventuale sponsor da inserire in locandine e in pubblicità non dovrà ledere l'immagine del Comune.

Il gestore concederà spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all'Amministrazione Comunale per l'affissione di materiale pubblicitario relativo a manifestazioni o altre iniziative promosse dal Comune.

Il gestore avrà diritto di esercitare pubblicità visiva e fonica con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità.

ART. 19 – GESTIONE ZONA RISTORO

Il gestore potrà gestire la zona ristoro destinato ai soci munendosi di tutte le autorizzazioni necessarie che disciplinano la materia.

ART. 20 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

Il gestore dovrà costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dai successivi articoli e firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta con avvertenza che, in caso contrario, il Comune potrà procedere all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

Ogni spesa inerente e conseguente alla stipula del contratto, nessuna esclusa, è a carico del gestore, che si assume a completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto con rinuncia del diritto di rivalsa comunque derivatogli nei confronti del Comune.

ART. 21 – ASSICURAZIONE

Il gestore è responsabile di ogni danno che derivi all'Ente ed a terzi dall'espletamento del servizio di cui al presente contratto di servizio. Qualora il gestore non dovesse provvedere alla riparazione ovvero al risarcimento del danno, nei termini fissati nelle lettere di notifica, l'Amministrazione comunale rimane autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi sull'importo di prima scadenza, a danno del gestore.

A tal scopo il gestore dovrà essere assicurato con primaria compagnia di assicurazioni a copertura dei danni a persone e cose da R.C.T./R.C.O. derivanti dall'espletamento del servizio, con limite per sinistro non inferiore a euro 2.000.000,00.=. A tale proposito il gestore dovrà depositare all'atto della stipula del contratto apposita polizza assicurativa.

In caso di incidente l'onere della denuncia all'Autorità di P.S. compete al gestore che sarà altresì tenuto ad informare tempestivamente il Comune di Cervignano.

L'ente concedente è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al gestore ed a terzi potessero derivare dal presente contratto.

ART. 22 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento del danno, nonché del rimborso della spesa che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, il gestore verserà a titolo di cauzione definitiva la somma pari al 5% del valore del contratto, da intendersi quale importo complessivo delle prestazioni.

La cauzione, da prestare entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria e comunque prima della data di stipulazione del contratto e/o di avvio del servizio, sarà costituita alternativamente mediante :

- fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, contenente la rinuncia del fidejussore alla facoltà di cui agli artt. 1944 e 1945 c.c.;
- ricevuta di deposito effettuato presso il Tesorieria dell'Ente:
- Credito Cooperativo Scrl – Credifriuli – Tesoreria Comunale
- Filiale di Cervignano del Friuli
- IT 98
- CIN W
- ABI 07085
- CAB 63730
- c/c 000010016168
- IBAN: IT 98 W 07085 63730 000010016168.

La mancata costituzione della garanzia suddetta così come la mancata presentazione della polizza assicurativa di cui al precedente **art.21** determineranno l'affidamento della gestione al concorrente che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario.

ART. 23 – PENALITÀ

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e per ogni caso di tardiva od incompleta esecuzione del servizio, l'amministrazione concedente applicherà al gestore una penale da € 50,00 (euro cinquanta/00) a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) in dipendenza della gravità dell'inadempienza.

In caso di tardiva comunicazione del calendario di utilizzo dell'impianto, così come disciplinato ed articolato al precedente art. 15, l'amministrazione concedente potrà applicare al gestore una penale da € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Le irregolarità ed inadempienze accertate andranno previamente contestate al gestore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC.

Al gestore verrà concesso un tempo non inferiore ai 15 giorni dal ricevimento della nota di addebito per la presentazione di eventuali giustificazioni.

L'importo della penalità verrà trattenuto in sede di liquidazione del corrispettivo per l'esecuzione della gestione o, in subordine, dall'importo della cauzione definitiva.

ART. 24 – RECESSO

Entrambe le parti contrattuali potranno esercitare il diritto di recesso anticipato dal contratto, senza null'altro a pretendere, con un preavviso formale da comunicare almeno 3 (tre) mesi prima, previo rimborso al Comune delle eventuali mensilità di contributo ricevute in anticipo.

ART. 25 – DECADENZA E REVOCA

Oltre che per la scadenza naturale, il contratto di affidamento può cessare per decadenza e revoca.

La pronuncia di decadenza del gestore, preceduta dalla contestazione degli addebiti, verrà assunta in caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali definiti nel presente capitolato che siano imputabili al gestore sulla base di nesso causale. Nel caso in cui l'ente concedente subisca dei danni a causa dell'inadempimento ha diritto al relativo risarcimento. Il Comune riconoscerà in ogni caso al gestore le prestazioni regolarmente eseguite.

Con il provvedimento di revoca il Comune ritira con effetto non retroattivo l'atto di conferimento dell'affidamento per sopravvenute ragioni che rendono il rapporto affidatario non più conforme al pubblico interesse. In caso di revoca il

Comune corrisponderà un indennizzo al gestore che si basa su vari elementi quali: la complessità della struttura organizzativa del gestore, la possibilità anche temporale di poter destinare tale struttura ad altre attività, il preavviso.

Il Comune dichiarerà decaduto l'affidamento della gestione dell'impianto anche nel caso di inosservanza delle condizioni previste nelle specifiche materie dalle normative vigenti.

In caso di revoca o decadenza si applica, per la consegna al Comune della struttura e dei beni mobili strumentali, quanto previsto per la scadenza dell'affidamento.

ART. 26 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune potrà risolvere la convenzione in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nei seguenti casi:

- qualora la gestione dell'impianto sia interrotta per qualsiasi causa non imputabile al Comune o a forza maggiore per più di otto giorni consecutivi o per dieci giorni complessivi nell'arco di un unico mese;
- qualora si rilevi l'applicazione di tariffe difformi da quelle approvate dalla Giunta Comunale;
- qualora l'utilizzo della struttura avvenga per finalità diverse da quelle stabilite dalla convenzione;
- qualora sia verificata la violazione dell'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria;

ed inoltre nei casi di violazione degli obblighi legge in materia di prevenzione della corruzione, di cui al successivo **art. 28**.

Al Comune spetta la facoltà di esercizio del potere di controllo sulla gestione dell'impianto al fine di verificare l'ottemperanza alle previsioni della convenzione. In caso di controversie è competente il Foro di Udine.

ART. 27 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il gestore si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di inosservanza il contratto si intenderà risolto di diritto, con le applicazioni nei confronti della ditta aggiudicataria delle sanzioni previste all'art. 6 della sopracitata legge.

ART. 28 - DISPOSIZIONI SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ai sensi delle disposizioni sulla prevenzione della corruzione si rammenta che:

- si estendono all'appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché le previsioni del vigente “Codice di comportamento del Comune di Cervignano del Friuli”;
- la violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto;
- l'appaltatore e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel vigente Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Cervignano del Friuli;

precisando che i codici di comportamento ed il piano di prevenzione suddetti sono disponibili per opportuna presa visione e conoscenza sul sito informatico istituzionale del Comune <http://www.cervignanodelfriuli.net>. Con la partecipazione alla procedura di affidamento di cui al presente capitolato l'operatore economico si impegna all'osservanza delle suddette disposizioni di legge e regolamentari di carattere nazionale e locale.

ART. 29 – CONTROVERSIE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il gestore dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto e/o del capitolato saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del D. Lgs. 50/2016 ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 209 del medesimo decreto. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Udine..

ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati in conformità al GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 ed alla Normativa Nazionale in forma cartacea ed informatizzata, presso il settore Tecnico e Gestione del Territorio, ai soli fini dell'espletamento della procedura di cui si tratta.

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività richiesta.

Ai sensi dell'articolo 14 del GDPR 2016/679, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:

DATI DI CONTATTO:

Soggetto	Dati	Contatto tel.	email
Titolare	Comune di Cervignano del Friuli	0431388411	protocollo@comune.cervignanodelfriuli.ud.it
Responsabile del Trattamento	Responsabile del Servizio Luca BIANCO	0431388511	llpp@comune.cervignanodelfriuli.ud.it
Responsabile Protezione Dati	BOXXAPPS SRL	0413090915	boxxapps@legalmail.it

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati raccolti saranno trattati in quanto:

- l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto);
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

Qualora risulti necessario trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

CATEGORIE DI DATI TRATTATI:

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati possono riguardare: dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password, customer ID, altro), situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, sociale; dati inerenti lo stile di vita situazione economica situazione finanziaria situazione patrimoniale situazione fiscale dati di connessione: indirizzo IP, login, altro; dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro.

In particolare è possibile che il trattamento riguardi i seguenti dati sensibili: dati inerenti l'origine etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, salute, vita o orientamento sessuale, dati genetici e biometrici, dati relativi a condanne penali

TRASFERIMENTO DEI DATI

Per finalità connesse all'espletamento del servizio i dati personali comunicati potranno essere trasmessi a :

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Comune di
- altro NESSUNO.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai propri dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa); di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)

MODALITÀ DI TRATTAMENTO:

I dati personali forniti potranno essere oggetto di:

Raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati personali

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Il trattamento: non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato

MISURE DI SICUREZZA

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:

misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.

Sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento, Sicurezza anche logistica.

Il presente capitolato si compone di **n. 30** articoli su **13** pagine.

Letto, approvato e sottoscritto

Data _____

(FIRMA PER ACCETTAZIONE)

Il sottoscritto _____ legale rappresentante dell'associazione
dichiara di aver letto e di accettare tutte

le clausole sopra riportate, nessuna esclusa, e in particolare di aver letto e di accettare quelle comportanti clausole vessatorie, che devono ritenersi efficaci a norma dell'art. 1341 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Data _____


(FIRMA PER ACCETTAZIONE)

Allegati:

- Estratto Mappa Catastale;
- Planimetria/Ortofoto impianto e sue pertinenze;
- Inventario beni mobili.



Comune di Cervignano del Friuli




 insiel
20/11/2018

Scala 1:1884


0  50.0 m

		Est	Nord
Coordinate dei vertici GB (m)	NO	2391585	5075447
	SE	2392103	5075178





Comune di Cervignano del Friuli



 insiel
20/11/2018

Scala 1:1884

0



		Est	Nord
Coordinate dei	NO	2389970	5077724
vertici GB (m)	SE	2390488	5077455

INVENTARIO BENI - Impianto CAMPO DI CALCIO LANCIERI D'AOSTA

ANNO:

N.	DESCRIZIONE	ESTREMI INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CAT	N.	UNITA' MISURA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
1	specchio tondo pvc bianco				1	€ 11,32									
2	estintori e rilevatori incendi				1	€ 28,29									
3	estintori e rilevatori incendi				1	€ 113,16									
4	attaccapanni a muro rosso				1	€ 7,92									
5	attaccapanni a muro beige				1	€ 16,97									
6	attaccapanni a muro beige				1	€ 169,73									
7	panchine in legno				6	€ 730,13									
8	attaccapanni a muro				1	€ 368,75									
9	lettino ambulatoriale				1	€ 206,58									
10	specchi a muro in pvc blu				1	€ 11,32									
11	porte fisse calcio met. Bianco				2	€ 848,67									
12	accumulatore acqua calda				1	€ 1.050,00									
13	rete livellatrice Deysto				1	€ 516,00									
14	Gruppo diserbo FAVARO Poli 400				1	€ 1.250,00									
15	Lampada vapori di alogenuri				13	€ 5.651,48									
16	panchina all. acciaio zinc. Sedile				2	€ 2.000,00									
					TOT	€ 12.980,32			TOT	€ -				€ -	

Cervignano del Friuli

17/10/2018

IL CONSEGNETARIO

